



CITTÀ DI GALLIPOLI

(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 2710 del 07/11/2019

Oggetto: (AC0400). Incarico professionale in materia di verifica delle dichiarazioni e controllo ex post delle aziende agricole estratte dall'ufficio regionale competente relativamente ai prelievi di carburante agevolato per uso agricolo ottenuti a partire dall'anno 2013. Presa d'atto rinuncia e nuovo affidamento.

IL DIRIGENTE

SETTORE 2: Sviluppo Economico

Premesso che:

- in qualità di Dirigente del Settore II, giusto decreto sindacale n. 3/2019, lo scrivente è legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 11 del 29 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019-2021; con deliberazione n. 12 del 29 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Dato atto altresì che la Giunta Comunale:

- con deliberazione n. 71 del 19 febbraio 2019, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2019;
- con deliberazione n. 152 del 5 aprile 2019, ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;

Considerato che:

- questa Amministrazione Comunale ha individuato n. 3 funzionari comunali che dovranno svolgere il servizio relativo alla fase di controllo "ex post" delle pratiche U.M.A.;
- che a partire dal primo gennaio 2013 i Comuni sono tenuti secondo le disposizioni di cui al D.M. 454/2001 a occuparsi anche della fase di controllo "ex post" delle pratiche U.M.A. per l'assegnazione delle agevolazioni concesse alle aziende dall'anno 2011 in poi. Il controllo dovrà avvenire sulle aziende estratte a campione (il 5% sulle concessioni e libretti rilasciati) dal Dirigente Regionale del Servizio UMA, che assegnerà online a un funzionario di cat. D, le pratiche soggette al controllo (diverso dal funzionario che ha rilasciato l'assegnazione);

- tale fase di controllo ex post non potrà essere svolta dagli stessi Funzionari comunali che hanno concesso il beneficio;
- l'organigramma dell'Ente è carente di una figura professionale avente le competenze tecnico – agronomiche, a cui affidare l'incarico de quo e che risulta, pertanto, necessario nominare soggetto esterno in possesso delle adeguate competenze professionali;
- in data 17.10.2018 per l'espletamento di tali attività si affidava incarico con determinazione dirigenziale n. 1972 al Dott. Agr. Raffaele Quarta;
- in data 15.07.2019 prot. n. 0036914 perveniva comunicazione da parte del Dott. Agr. Raffaele Quarta di rinuncia all'affidamento dell'incarico ricevuto per l'affidamento dell'incarico professionale in materia di verifica delle dichiarazioni e controllo ex post delle aziende estratte dall'ufficio regionale competente relativamente ai prelievi di carburante per uso agricolo a partire dall'anno 2013;
- pertanto si procedeva a richiedere in data 25 ottobre 2019, con nota prot. n. 0058476, nuova richiesta di elenco dei nominativi iscritti all'albo dei dottori agronomi per conferire l'incarico di cui trattasi;
- in data 28 ottobre 2019 con nota prot. n. 0058000 l'ordine dei dottori agronomi e forestali di Lecce trasmetteva nuovo elenco;

Visti:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- nello specifico, l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 36, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”*;

Tenuto conto che:

- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale *“le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”*;
- pertanto, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006. La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, e dell'art. 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip SpA per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete, ai sensi dell'art. 1, commi 7 e ss., del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012;
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000

euro e fino alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 502, della legge n. 208/2015;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui al punto precedente;

Considerato che:

- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, ai sensi dell'art. 1, comma 501, della legge n. 208/2015 che ha modificato l'art. 3, comma 23-ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede che *“Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;
- sebbene i riferimenti alle norme del D.P.R. n. 207/2010 siano da considerare comunque attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione, permane l'obbligo di avvalersi del MePa, quale sistema attraverso cui selezionare l'operatore economico al quale affidare il servizio, purché la prestazione in oggetto sia ricompresa nel MePA;
- sul MEPA (mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni) non esiste una quotazione del servizio in oggetto;

Ritenuto:

- di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del citato art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato;
- di dover procedere con urgenza all'individuazione di una figura professionale per il servizio in esame atteso che risultano già presenti delle dichiarazioni da sottoporre a controllo a partire dall'anno 2013 ;
- alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere nel merito e di affidare il servizio in oggetto al Dott. Agr. Alessandro Martena, essendo in possesso dei requisiti professionali richiesti quale tecnico esterno per l'affidamento dell'incarico di verifica e controllo *ex post* delle aziende agricole estratte dall'ufficio regionale competente relativamente ai prelievi di carburante agevolato per uso agricolo ottenuti a partire dall'anno 2013;

Constatato che:

- in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 il settore

competente deve richiedere all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) ed, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;

- tuttavia, nel caso di specie, trattandosi di contratti di importo inferiore a euro 40.000,00, sussiste il solo obbligo di richiesta del CIG ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;

Atteso che l'ANAC ha associato al presente affidamento il seguente CIG: Z012A6A282;

Dato atto che:

- lo scrivente è legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; e ss.mm.ii;

VISTA la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

VISTO il Regolamento comunale per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione di C.S. n. 88/2012;

VISTO l'art. 107 del d.lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 3 della legge 136/2010 inerente alla tracciabilità di flussi finanziari;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della rinuncia presentata in data 15.07.2019 prot. 0036914 dal Dott. Agr. Raffaele Quarta affidato con determinazione dirigenziale n. 1972 del 17.10.2018, e, per l'effetto, di affidare al Dott. Agr. Alessandro Martena, nato a San Cesario di Lecce, il 03.08.1985, residente in Monteroni di Lecce, via Martello, 38 l'incarico per la verifica ed il controllo *ex post* delle aziende agricole estratte dall'ufficio regionale competente, e che risultano allo stato pendenti, relativamente ai prelievi di carburante agevolato per uso agricolo ottenuti a partire dall'anno 2013;
2. di stabilire che al professionista verrà corrisposto un importo di euro 330,00 comprensivo di IVA e CAP e di ogni altro onere per l'affidamento del servizio di cui trattasi. In ogni caso il corrispettivo previsto per l'incarico non potrà eccedere l'importo complessivo di €. 1.700,00, oneri accessori inclusi;
3. di dare atto che l'Amministrazione Comunale si riserva di risolvere il suddetto incarico in caso di:
 - inadempimento degli obblighi assunti con il presente atto;
 - adempimento difforme dalle condizioni fissate nel presente atto;
 - l'incaricato si impegna a segnalare tempestivamente l'insorgere di cause di incompatibilità sopravvenute.
4. di impegnare, per l'incarico di cui al punto 1), in favore del Dott. Agr. Alessandro Martena, sul capitolo 250 del bilancio di previsione armonizzato 2019/2021, la somma di euro 1.700,00
5. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Eugenio Hofbauer;
6. di affidare la gestione del suddetto impegno al Dott. Eugenio Hofbauer;
7. di incaricare il Dott. Eugenio Hofbauer a voler:
 - trasmettere il presente atto al Dott. Agr. Alessandro Martena, che lo firmerà digitalmente per accettazione

dell'incarico ricevuto alle condizioni come meglio sopra esplicitate;
8. di dare atto che alla procedura in esame è stato attribuito il seguente C.I.G. Z012A6A282;
9. di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
F.to EUGENIO HOFBAUER

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
2019					250		1700,00	2704	

Il Dirigente del Settore Finanziario

F.to Caggiula Alessandro

Gallipoli, _____

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 08/11/2019 al
23/11/2019 all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli,

Il Messo Comunale
